



COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO – NOTA INTEGRATIVA



COMUNE SAN FRANCESCO AL CAMPO

**BILANCIO DI PREVISIONE
2021/2023**

NOTA INTEGRATIVA

**PREMESSA****Termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023**

Ultimo periodo del comma 3-bis dell'art.106 del D.L.n.34/2020:

Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art.151, comma1, del TUEL è differito al 31 gennaio 2021.

Manovrabilità IMU

Comma 755 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 come integrato dall'art. 108 del D.L. n. 104/2020

| tipologia immobili commi da 748 a 754 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 | aliquota base | aliquota massima | aliquota minima | note |
|---|------------------|---------------------|--------------------|--|
| abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 | 0,50% | 0,60% | 0,00% | con detrazione di 200,00 euro |
| fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,10% | 0,10% | 0,00% | |
| fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita | 0,10% | 0,25% | 0,00% | esenzione dal 2022 (già prevista dall'art. 7- bis del D.L. n. 34/2019) |
| terreni agricoli | 0,76% | 1,06% | 0,00% | |
| immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D | 0,86% | 1,06% | 0,76% | la quota dello 0,76% è riservata allo Stato |
| altri immobili | 0,86% | 1,06% | 0,00% | |

Maggiorazione IMU (ex maggiorazione TASI)

- A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione della TASI del 0,08%, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019.
- Negli anni successivi i Comuni potranno solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019

- Dal 2021 gli enti potranno diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF, che dovrà essere adottato entro il 28 giugno 2020.
- In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta allegando il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa, che sarà disponibile nel Portale del federalismo fiscale. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre i suoi effetti.
- Con lo stesso decreto del MEF saranno stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del MEF del prospetto delle aliquote.
- Comma 764 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019: in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.

Risoluzione MEF del 18 febbraio 2020 n. 1/DF (prot. n. 4897):

- «... atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno - e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto - vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante.
- È evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756.»



Esoneri IMU

Per le categorie esenti, la nuova disposizione del Decreto Agosto (D.L. 104/2020) è stata riconfermata in sede di riconversione in legge (L. 126/2020), si riporta pertanto l'articolo 78:

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
 - a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
 - b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
 - c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
 - d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
 - e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.».
3. L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d) .»

Per quanto riguarda l'acconto l'articolo di riferimento è il 177 del DL 34/2020 così come modificato dalla relativa legge di riconversione (L. 77/2020):

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni

Domiciliazione bancaria

Art. 118-ter del D.L. n. 34/2020:

- Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20% delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su c/c bancario o postale.
- Non per tributi che si pagano con F24.

Canone unico patrimoniale

Comma 816 e 817 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

- Dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, e sostituisce la TOSAP, il COSAP, l'ICP e il DPA, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone patrimoniale non ricognitorio, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
- Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
- Natura extratributaria del canone.



Comma 837 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati

- Dal 2021 i Comuni e le Città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare generale, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
- Il canone sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, la TARI.

Servizio pubbliche affissioni

Comma 836 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019

Dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo:

- dell'istituzione da parte dei Comuni del servizio delle pubbliche affissioni;
- di affissione da parte delle PA di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
- I Comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
- Il servizio pubbliche affissioni diventa quindi facoltativo.
- Tariffe da applicare: non è prevista alcuna disciplina.

Proroghe ruolo coattivo

Le prime disposizioni urgenti, contenute nel "Decreto Cura Italia" (DL n.18/2020), hanno determinato:

- la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all'Agente della Riscossione in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, compresi quelli relativi ai piani di rateizzazione in corso;
- la sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
- il differimento al 31 maggio 2020 dei termini di pagamento della rata, relativa alla c.d. "Rottamazione-ter", scaduta il 28 febbraio e della rata in scadenza il 31 marzo del c.d. "Saldo e stralcio".

A seguire, il "Decreto Rilancio" (DL n. 34/2020), oltre a prorogare fino al 31 agosto 2020 le sospensioni disposte dal "Decreto Cura Italia", ha integrato le misure prevedendo:

- per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019 della "Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e della "Definizione agevolata delle risorse UE", la possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate con l'integrale versamento delle rate in scadenza nell'anno entro il termine "ultimo" del 10 dicembre 2020;
- per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata ("Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e "Definizione agevolata delle risorse UE"), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possibilità di chiedere la dilazione del pagamento (art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute;
- per i piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per quelli approvati entro la fine del periodo di sospensione, l'estensione, da 5 a 10, del numero di rate non pagate che concorrono alla decadenza;
- la sospensione dall'8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro.

Successivamente, in linea con le tempistiche previste dai provvedimenti legati allo stato di emergenza sanitaria, il "Decreto Agosto" (DL n. 104/2020) ha previsto il rinvio dei termini di scadenza delle misure introdotte nei precedenti decreti legge fino al 15 ottobre 2020.

- Infine, in ragione della straordinaria necessità e urgenza di intervenire sui termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria, il Decreto Legge n. 129/2020, ha previsto l'ulteriore differimento al 31 dicembre 2020 del termine "finale" di sospensione dell'attività di riscossione, lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della Definizione Agevolata.

Attualmente, per prudenza il bilancio di previsione non considera l'emissione di ruoli coattivi. In corso d'anno sarà eventualmente valutato il contesto normativo di riferimento e nel caso presa in considerazione la lavorazione del forzoso recupero dei crediti.

**RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile (economicità) devono essere compatibili con la conservazione dell'equilibrio tra entrate e uscite.

Questo obiettivo va rispettato a preventivo, mantenuto nella gestione e poi conseguito, compatibilmente con il grado di incertezza che contraddistingue l'attività, anche a consuntivo.

Ma il risultato di ogni esercizio non è un'entità autonoma, perché va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare.

L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e gli stanziamenti del nuovo documento contabile richiamati nella Nota integrativa.

Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile.

Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo o pre-consuntivo e la consistenza patrimoniale, che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni anche parziali al momento disponibili, rientra a pieno titolo nel contenuto della Nota integrativa.

| 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020: | | |
|---|--|---------------------|
| (+) | Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020 | 1.656.747,11 |
| (+) | Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020 | 1.074.202,96 |
| (+) | Entrate già accertate nell'esercizio 2020 | 3.678.730,92 |
| (-) | Uscite già impegnate nell'esercizio 2020 | 4.727.671,91 |
| (-) | Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020 | 24.990,32 |
| (+) | Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020 | 8.114,15 |
| (+) | Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020 | 3.247,64 |
| = | Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021 | 1.668.380,55 |
| + | Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020 | 0,00 |
| - | Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020 | 0,00 |
| - | Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 | 0,00 |
| + | Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 | 0,00 |
| + | Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 | 0,00 |
| - | Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 | 0,00 |
| = | A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 | 1.668.380,55 |

COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Il risultato di amministrazione, presunto o definitivo, è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e ciò al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi. Il margine di azione dell'ente nell'utilizzare il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, infatti, dipende essenzialmente da due fattori: l'esistenza o meno di una situazione definitiva che può, a sua volta, essere già stata formalizzata o meno.

A seconda dei casi, infatti, si può essere in presenza di un adempimento formalmente chiuso (rendiconto già approvato), di una situazione definita solo dal punto di vista tecnico ma non ancora formalmente conclusa (chiusure di pre-consuntivo) oppure, e questo si verifica quando il bilancio di previsione è approvato prima dell'inizio dell'esercizio a cui si riferisce, da una condizione provvisoria che si fonda sulla stima attendibile dei movimenti in corso di definizione tecnica (risultato presunto sulla base di chiusure contabili provvisorie).

Per quanto riguarda la scomposizione del risultato nelle componenti elementari, la quota di avanzo accantonata è costituita da economie sugli stanziamenti in uscita del fondo crediti di dubbia esigibilità e da quelle, sempre nel versante della spesa, relative alle eventuali passività potenziali (fondi spese e fondi rischi).



La quota vincolata è invece prodotta dalle economie su spese finanziate da entrate con obbligo di destinazione imposto dalla legge o dai principi contabili, su spese finanziate da mutui e prestiti contratti per la copertura di specifici investimenti, da economie di uscita su capitoli coperti da trasferimenti in conto capitale concessi per il finanziamento di interventi con destinazione specifica e, infine, da spese finanziate con entrate straordinarie su cui è stato attribuito un vincolo di destinazione su libera scelta dell'ente.

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del bilancio, si è proceduto a determinare il valore contabile del risultato di amministrazione applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti. Le conclusioni di questa verifica hanno escluso la presenza di un disavanzo accertato o emergente, circostanza che avrebbe comportato l'iscrizione di pari importo tra le spese del nuovo bilancio, e ciò al fine di ripianare la perdita riconducibile ad esercizi precedenti.

Con l'approvazione del bilancio, quindi, in presenza del risultato di amministrazione presunto, è possibile utilizzare la quota del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate. In alternativa, ma solo con la disponibilità del risultato di amministrazione definitivo (rendiconto approvato) e compatibilmente con i vincoli imposti dai principi contabili, è invece possibile estendere la tipologia di applicazione dell'avanzo alle altre componenti, diverse da quelle vincolate.

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020

| | |
|---|-------------------|
| Parte accantonata | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 | 970.173,21 |
| Accantonamento residui perenti al 31/12/2020. (solo per le regioni) | 0,00 |
| Fondo anticipazioni liquidità | 0,00 |
| Fondo perdite società partecipate | 0,00 |
| Fondo contenzioso | 0,00 |
| Altri accantonamenti | 29.384,00 |
| B) Totale parte accantonata | 999.557,21 |
| Parte vincolata | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 0,00 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | 0,00 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | 0,00 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 0,00 |
| Altri vincoli | 0,00 |
| C) Totale parte vincolata | 0,00 |
| Parte destinata agli investimenti | |
| D) Totale destinata agli investimenti | 0,00 |
| E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | 668.823,34 |
| F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾ | 0,00 |
| Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare | |

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:

| | |
|--|-------------|
| Utilizzo quota vincolata | |
| Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 0,00 |
| Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti | 0,00 |
| Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | 0,00 |
| Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 0,00 |
| Utilizzo altri vincoli | 0,00 |
| Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto | 0,00 |

Il dato del Fondo Crediti di dubbia esigibilità è quello riportato a rendiconto 2019.

**ALTRI ACCANTONAMENTI**

| DENOMINAZIONE | IMPORTO |
|--|------------------|
| FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI SEGRETARIO COMUNALE | 27.200,00 |
| FONDO INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO | 2.184,00 |
| TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI | 29.384,00 |

FONDO INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO

Accantonati a Rendiconto 2019 Euro 1.092,00

Accantonamento a Rendiconto 2020 Euro 1.092,00

Totale a Fondo Indennità di fine mandato del Sindaco **Euro 2.184,00****FONDO RINNOVI CONTRATTUALI**

Accantonati a Rendiconto 2019 Euro 12.000,00:

Accantonamento a Rendiconto 2020 Euro 15.200,00 sulle risultanze della successiva tabella:

| Voce | Capitolo | Articolo | Descrizione | Competenza | Disponibile |
|------|----------|----------|--|------------------|------------------|
| 10 | 10 | 1 | FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI SEGRETARIO COMUNALE | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10 | 10 | 2 | FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI COMUNALI | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 10 | 10 | 3 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI SEGRETARIO COMUNALE | 800,00 | 800,00 |
| 10 | 10 | 4 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI COMUNALI | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 70 | 10 | 1 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - FONDO RINNOVI CONTRATTUALI SEGRETARIO COMUNALE | 300,00 | 300,00 |
| 70 | 10 | 2 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - I.R.A.P. - FONDO RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI COMUNALI | 700,00 | 700,00 |
| | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | 15.200,00 | 15.200,00 |

Totale a Fondo Rinnovi Contrattuali **Euro 27.200,00****FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

Secondo l'articolo 46 del decreto 118/2011, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, è necessario prevedere un accantonamento al "fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al decreto 118/2011). Il principio (punto 3.3) prevede infatti che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale. Per determinare il fondo crediti dubbia esigibilità è necessario:

1) individuare le categorie di entrate stanziati in bilancio che possono ritenersi di dubbia e difficile esazione. Non richiedono l'accantonamento al FCDE i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione. Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento, è necessario dare adeguata illustrazione nella nota integrativa;

2) calcolare per ciascuna entrata individuata (punto 1) la media semplice del rapporto tra incassi e accertamenti del quinquennio precedente nel seguente modo: media calcolata tra accertato e riscosso in competenza + residui, per gli esercizi 2016-2017-2018-2019 e media calcolata tra accertato e riscosso in competenza per l'esercizio 2020.

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l'entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull'importo determinato secondo l'applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

- **Anno 2021 100 %**

Novità per il calcolo del FCDE dalla conversione del Decreto Cura Italia

L'art. 107 bis della Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione con modifiche del Decreto Cura Italia (DL 17 marzo 2020, n. 18), introdotto dal Senato, stabilisce che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (regioni, comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate e unioni di comuni, consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali) possono determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei Titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Trattasi di una norma favorevole per gli enti, in quanto i dati della riscossione nell'anno in corso saranno modesti, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: consentire di considerare per il 2020 i dati del 2019 ha lo scopo, perciò, di



esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione. La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva.

In conseguenza di ciò, la quota di spesa che si ritiene non sarà imputata nell'anno di perfezionamento del finanziamento (imputazione rinviata ad esercizi futuri) è stata riportata sia nelle uscite di quell'esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente voce di entrata (FPV/E) del bilancio immediatamente successivo. Questo approccio è stato riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino all'ultimazione della prestazione (completa imputazione dell'originario impegno).

Nel bilancio di previsione il F.P.V. è composto da due componenti distinte:

- e) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio dell'esigibilità.
- f) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

La situazione iniziale, come descritta, non è statica ma potrà subire degli aggiornamenti nel corso del tempo.

Questo si verificherà, ad esempio, quando si dovesse procedere ad una variazione del crono programma (investimenti) con l'anticipazione o il differimento della spesa in esercizi diversi a quelli previsti in origine. Detta modifica, se confermata, sarà recepita e poi formalizzata con una variazione di bilancio, soggetta ad esplicita approvazione dell'organo deliberante, che porterà a ricollocare gli stanziamenti negli anni interessati dall'aggiornamento, con conseguente interessamento anche delle previsioni in uscita (FPV/U) e di entrata (FPV/E) riconducibili al fondo pluriennale vincolato.

La composizione del fondo, determinata a bilancio sulla scorta delle informazioni e delle stime di tempistica (previsione di imputazione della spesa) al momento disponibili, sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede di riaccertamento a rendiconto, dove ogni posta interessata dal fondo pluriennale sarà attentamente ponderata per arrivare, dopo le eventuali operazioni di cancellazione (economia) e reimputazione (riallocazione temporale della spesa) alla configurazione definitiva.

Come ogni altra posta di bilancio, infatti, anche i capitoli interessati dal fondo pluriennale sono soggetti alle normali operazioni di riaccertamento che precedono la stesura del conto consuntivo, e questo, sia in termini di entrata (FPV/E) che di uscita (FPV/U).

Essendo ancora troppo presto per determinarne la corretta consistenza a bilancio, i diversi FPV verranno determinati a fine 2020 con apposito atto di variazione di esigibilità a cura del responsabile finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera b) del d.lgs. 267/2000, sulla scorta delle indicazioni fornite dai responsabili di area.

FONDO DI RISERVA

In applicazione del dispositivo dell'art. 166 TUEL secondo cui il fondo di riserva è costituito per un importo non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Il limite minimo sale allo 0,45% delle spese correnti se l'ente si trova in utilizzo di anticipazioni di tesoreria o di entrate vincolate. Inoltre, la metà della quota minima è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

| Voce | Capitolo | Articolo | Descrizione | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|------|----------|----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 880 | 2151 | 1 | FONDO DI RISERVA | 11.362,00 | 11.072,00 | 11.072,00 |

Considerato che le spese correnti attualmente previste sono quantificate pari ad Euro 3.315.227,12 e che in base al dispositivo sopracitato il minimo previsto per codesto Ente si attesta ad Euro 9.945,68

FONDO DI RISERVA DI CASSA

Il comma 2 quater del citato D.lgs. 267/2000, come modificato dal D.lgs. 126/2014, prevede che:

"Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

Totale spese finali Euro **5.085.530,12**

Stanziamento a fondo di riserva di cassa Euro 15.000,00

Percentuale accantonata non inferiore allo **0,20%**

**INDEBITAMENTO**

La contrazione dei mutui, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, comporta il pagamento delle quote annuali per interesse ed il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse.

L'equilibrio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso di prestiti).

Trattandosi di un onere che non può essere più modificato, salvo il ricorso a complesse e onerose operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio.

Ne consegue che la politica del ricorso al credito, come modalità di possibile finanziamento delle opere pubbliche previste in bilancio, va attentamente ponderata nei suoi risvolti finanziari e contabili, e questo, anche in presenza di una residua disponibilità sul limite massimo degli interessi passivi per mutui e prestiti pagabili dall'ente.

Il livello di indebitamento è una componente importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse correnti. L'ente può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento disponibili sul mercato del credito solo se rispetta, in via preventiva, i limiti massimi imposti dal legislatore.

L'importo annuale degli interessi passivi, sommato a quello dei mutui, dei prestiti obbligazionari e delle garanzie prestate, infatti, non può superare un determinato valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto relativo al penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei nuovi prestiti. L'ammontare degli interessi passivi è conteggiato al netto dei corrispondenti contributi in conto interessi eventualmente ottenuti, dato che queste entrate riducono il peso dei nuovi interessi passivi sul corrispondente esercizio (costo economico netto).

| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. | | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)* | (+) | 2.675.308,89 | 2.668.078,29 | 2.518.340,68 |
| 2) Trasferimenti correnti (titolo II) | (+) | 102.945,27 | 385.382,74 | 89.000,00 |
| 3) Entrate extratributarie (titolo III) | (+) | 873.679,87 | 936.381,34 | 913.689,44 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | | 3.651.934,03 | 3.989.842,37 | 3.521.030,12 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI | | | | |
| Livello massimo di spesa annuale : | (+) | 365.193,40 | 398.984,24 | 352.103,01 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2020 | (-) | 21.975,54 | 19.680,11 | 18.189,22 |
| <i>di cui in capo all'unione dei Comuni del Ciriacese cui l'Ente è prestatore di garanzia sussidiaria.</i> | | 3.705,64 | 3.589,49 | 3.469,89 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento | (+) | | | |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi | | 343.217,86 | 379.304,13 | 333.913,79 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | | | | |
| Debito contratto (<i>residuo</i>) al 31/12/2020 | (+) | 889.837,57 | 784.035,42 | 692.581,80 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEBITO POTENZIALE | | | | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento | | | | |

*Somma Accertamenti (al netto delle Minori Entrate) Esercizio 2019 | Stanziamenti Esercizio 2020 | Previsioni Esercizio 2021 -> dei Titoli dell'Entrata

**PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI**

Le schede relative agli investimenti previsti nel triennio 2020/2022 sono state inserite nella nota di aggiornamento del DUP. Si riporta di seguito il prospetto semplificato:

| OPERA | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successive | Importo complessivo |
|---|------------|--------------|------------|-------------------------------|---------------------|
| testo | valore | valore | valore | valore | valore |
| Opera Urbanizzazione In Zona Industriale In Area Pn 3/4/6 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Lavori di restauro e risanamento conservativo del Palazzo Municipale. | 200.000,00 | 416.962,38 | 0,00 | 0,00 | 616.962,38 |
| Sistemazione dell'area esterna alla cappella della Madonna dell'Assunta - Lotto 2 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Realizzazione di area sgambamento cani nel parco di sito in Via Roma n. 26. | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| Messa in sicurezza ed adeguamento idraulico Rio Rianasso in località cimitero | 0,00 | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 |
| | 200.000,00 | 1.114.962,38 | 0,00 | 0,00 | 1.314.962,38 |

| TIPOLOGIA RISORSE | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | TOTALE |
|---|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| stanziamenti di bilancio | 100.000,00 | 1.114.962,38 | 0,00 | 1.214.962,38 |
| finanziamenti articolo 3 D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con L. legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altra tipologia (Contributo ministeriale) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Totale | 200.000,00 | 1.114.962,38 | 0,00 | 1.314.962,38 |

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI

IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 40.000,00 (al netto di IVA) - ANNI 2021/2023

ART. 21 del D.LGS. 50/2016 commi 1, 6, 7;

Come già riportato nel Documento Unico di Programmazione D.U.P. non ricorre al momento la fattispecie per il periodo 2021/2023.

ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

L'articolo 11 Ter D.lgs. 118/2011 definisce le caratteristiche degli enti strumentali dell'amministrazione pubblica Capogruppo, ovvero l'azienda o l'ente pubblico o privato nei cui confronti la capogruppo:

- ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le
- politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'articolo 1 comma 2 D.lgs. 118/2011 definisce le caratteristiche degli organismi strumentali e recita: "Per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica.



Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio.”

| DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | PARTICIPATA/ CONTROLLATA (P/C) | DIRETTA/ INDIRETTA (D/I) | PERCENTUALE | GRUPPO AMM.NE PUBBLICA (GAP) (SI/NO) | CONSOLIDAMENTO (SI/NO) | MOTIVAZIONE DELL'INSERIMENTO/NON INSERIMENTO NEL GAP E DEL CONSOLIDAMENTO/NON CONSOLIDAMENTO |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|--|---------------------------|--|
| SMAT S.P.A. | società | P | D | 0,00% | SI | NO | PERCENTUALE INFERIORE ALL'1,00% |
| SIA | società | P | D | 4,00% | SI | SI | PERCENTUALE INFERIORE ALL'1,00% PARAMETRI ECONOMICO PATRIMONIALI NON |
| CISA | Consorzio Ente Strumentale | P | D | 4,11% | SI | SI | PERCENTUALE INFERIORE ALL'1,00% PARAMETRI ECONOMICO PATRIMONIALI NON |
| CONSORZIO TORRENTE BANNA BENDOLA | Consorzio Ente Strumentale | P | D | 14,63% | SI | SI | PERCENTUALE INFERIORE ALL'1,00% PARAMETRI ECONOMICO PATRIMONIALI NON |

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

La legge sostiene la potestà impositiva autonoma nel campo tariffario, garantendo così che le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza restino ancorati al territorio e ai cittadini che li hanno corrisposti.

In questo ambito l'ente è tenuto a richiedere agli effettivi beneficiari del servizio una contribuzione, anche a carattere non generalizzato, ad eccezione delle prestazioni gratuite per legge.

A seconda della natura del servizio esiste una diversa articolazione della tariffa ed un sistema selettivo di abbattimento del costo per il cittadino utente.

Nel campo specifico dei servizi a domanda individuale, nella sessione che precede ed accompagna la formazione del bilancio è stata già definita la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi che sarà finanziata da tariffe e contribuzioni. Le scelte di politica tariffaria, infatti, rientrano nell'ambito decisionale già richiamato nei principali documenti di programmazione. Nel contesto e nelle finalità in cui si inserisce la Nota integrativa, pertanto, ci si limita a riepilogare la situazione economico e finanziaria complessiva dei servizi per confermare che l'obbligo di individuare le tariffe e calcolare il grado di copertura dei servizi a domanda individuale, se applicabile nel contesto di questo bilancio, è già stato oggetto di specifico provvedimento.

| ENTRATA | | | | |
|---------------------------|----------|----------|--|-------------------|
| Voce | Capitolo | Articolo | Descrizione | Previsioni 2019 |
| 3013 | 3013 | 1 | PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA | 83.000,00 |
| 3020 | 3020 | 1 | PROVENTI PALESTRA | 6.400,00 |
| 3137 | 3137 | 1 | PROVENTI DA CENTRO SOCIALE ED EDIFICI DI PROPRIETA' | 1.200,00 |
| 3005 | 3005 | 1 | DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA | 2.500,00 |
| 3012 | 3012 | 1 | PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI (quota 50% dell'entrata per diritti cimiteriali) | 6.250,00 |
| 3011 | 3011 | 1 | PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA | 1.000,00 |
| 3016 | 3016 | 2 | PROVENTI PER SERVIZI INTEGRATIVI - PRE/POST SCUOLA | 3.000,00 |
| TOTALE ENTRATE | | | | 103.350,00 |
| SPESA | | | | |
| Voce | Capitolo | Articolo | Descrizione | Previsioni 2019 |
| 1900 | 1416 | 1 | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA | 80.000,00 |
| 1900 | 1423 | 1 | ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA | 36.000,00 |
| 1920 | 1422 | 1 | CONTRIBUZIONE SERVIZIO MENSA PER ALUNNI RESIDENTI E ISCRITTI ALTRE SCUOLE | 3.500,00 |
| 1900 | 1419 | 1 | ATTIVITA' DIDATTICA E COMPLEMENTARE PER SCUOLA DELL'OBBLIGO | 3.500,00 |
| 2340 | 1458 | 1 | FUNZIONAMENTO PALESTRA - MANUTENZIONE (quota 60% della spesa) | 900,00 |
| 2330 | 1455 | 1 | FUNZIONAMENTO PALESTRA - BENI CONSUMO (quota 60% della spesa) | 300,00 |
| 2340 | 1456 | 1 | FUNZIONAMENTO PALESTRA - UTENZE (quota 60% della spesa) | 11.100,00 |
| 2340 | 1459 | 1 | FUNZIONAMENTO PALESTRA - SERVIZI DI PULIZIA (quota 60% della spesa) | 3.000,00 |
| 4760 | 2110 | 1 | PESO PUBBLICO - UTENZE E CANONI | 1.250,00 |
| TOTALE SPESA | | | | 139.550,00 |
| TASSO DI COPERTURA | | | | 74,06% |



EQUILIBRIO DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|--|--------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 1.400.889,98 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 3.521.030,12 0,00 | 3.504.030,12 0,00 | 3.504.030,12 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità | (-) | 3.315.227,12 0,00 158.087,13 | 3.312.576,12 0,00 158.087,13 | 3.330.952,12 0,00 158.087,13 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | (-) | 105.803,00 0,00 0,00 | 91.454,00 0,00 0,00 | 73.078,00 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 0,00 0,00 | - | - |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| | | | | |
|---|-----|--------------------|--------------------|--------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento | (+) | 0,00 | - | - |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 215.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | (-) | 315.000,00 0,00 | 265.000,00 0,00 | 265.000,00 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | |
| Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE | | | | |
| W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :**

| | | | | |
|---|-----|-------------|-------------|-------------|
| Equilibrio di parte corrente (O) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità | (-) | 0,00 | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Le distinte riguardanti le entrate e le spese comunali sono state ampiamente affrontate all'interno del DUP cui se ne rinvia per maggiori approfondimenti.

LIMITI ALLA SPESA DEL PERSONALECAPACITA ASSUNZIONALE - MEDIA ANNI 2011/2013

| SPESEA MEDIA TRIENNIO | | | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| DESCRIZIONE | Media 2011/2013 | 2021 - effettivo | 2021 - teorico |
| | IMPORTO | IMPORTO | IMPORTO |
| Spese (intervento 01) | 746.685,17 | 1.008.082,00 | 1.047.380,80 |
| Altre spese (intervento 03) | 22.155,30 | 15.070,00 | 15.070,00 |
| Altro: Merloni (ricompresa nei quadri economici degli investimenti) e b.p. e ISTAT | | | |
| I.R.A.P. (intervento 07) | 51.071,98 | 74.861,00 | 74.861,00 |
| Spese (intervento 05) | 12.666,06 | | |
| Totale spese personale | 832.578,51 | 1.098.013,00 | 1.137.311,80 |
| Componenti assoggettate al limite di spesa | 832.578,51 | 1.098.013,00 | 1.137.311,80 |

Le componenti escluse dalla determinazione della spesa ai sensi dell'art. 1, comma 562, L. n. 296/2006, sono le seguenti:

| COMPONENTI ESCLUSE | IMPORTO | IMPORTO |
|--|-------------------|-------------------|
| Spese per lavoro straor. e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso | 22.800,00 | 22.800,00 |
| Spese art. 110 Polzella Vittorio | 31.597,13 | 31.597,13 |
| CAPACITA' ASSUNZIONALI DM 17/03/2020 - DIPENDENTI | 46.112,97 | 46.112,97 |
| CAPACITA' ASSUNZIONALI DM 17/03/2020 -POSIZIONI ORGANIZZATIVE | 38.467,50 | 38.467,50 |
| Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali | 24.625,73 | 24.625,73 |
| ADEGUAMENTO FONDO FES 83,20 | 2.003,79 | 2.003,79 |
| Rinnovi contrattuali | 19.200,00 | 19.200,00 |
| Spese per il personale appartenente alle categorie protette | 29.678,99 | 29.678,99 |
| Spese aeroportuale sagat | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Spese finanziate dalle multe | 3.936,18 | 3.936,18 |
| Spese scavalco vigile | 13.360,00 | 13.360,00 |
| Retribuzioni e oneri Segreteria convenzionata | 53.000,00 | 53.000,00 |
| Diritti di rogito | 13.280,00 | 13.280,00 |
| TOTALE COMPONENTI ESCLUSE | 325.062,29 | 325.062,29 |
| | | |
| TOTALE COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE | 772.950,71 | 812.249,51 |

CAPACITA' ASSUNZIONALE D.M. 17/03/2020

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------------------|--------------|--------------|
| Entrate correnti ultimo triennio (tit. I, II, III Entrata) Dati da consuntivi approvati | 3.675.046,60 | 4.440.674,30 | 3.651.934,03 |
| FCDE A BILANCIO ASSESTATO 2019 | 921.083,86 | 921.083,86 | 921.083,86 |
| Media Entrate al netto FCDE | 3.001.467,78 | | |

Dato atto che le **spese di personale**, calcolate ai sensi del DM 17/03/2020 e della circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019, come da ultimo rendiconto approvato (esercizio finanziario 2019) **sono pari a € 850.269,61** e verificato che, per questo comune, il rapporto calcolato è il seguente:



Spese di personale 2019: $850.269,61/3.001.467,78 = 28,32\%$ (**media entrate al netto FCDE**)

| | |
|---|--------|
| RAPPORTO EFFETTIVO SPESA DEL PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI DELL'ENTE | 28,32% |
| VALORE SOGLIA TABELLA 1 DM 17/03/2020 | 27,20% |
| VALORE SOGLIA TABELLA 3 DM 17/03/2020 | 31,20% |

Si dà atto che il Comune si pone alla risultanza di questi dati, fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, e che, pertanto, non può incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto;